



ALLEGATO "D"

Comune di Camerata Picena
(provincia di Ancona)

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

Art.26.- Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

In riferimento all'affidamento:

DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA SOCIALE

Ed in particolare all'attività di:

Assistenza/integrazione scolastica agli alunni in condizione di disabilità frequentanti la scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo grado



D.U.V.R.I.
Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali
Espletamento dell'art. 26 D.Lgs 81/2008

**ASSISTENZA/INTEGRAZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI
DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

BENI	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURA (con posa in opera)	<input type="checkbox"/>

Estremi del contratto di appalto	Determina n. 283	Del 28/05/2020
Durata del contratto	Dal 01/07/2020	Al 30/06/2020

Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione	Dr. Fermani Fabrizio (IGISIC Studio)
Referente del Contratto /R.U.P.:	Dott.ssa Leonarduzzi Susanna
Referente presso la sede di svolgimento del lavoro:	Dott.ssa Leonarduzzi Susanna

NOTA IMPORTANTE:

Il presente documento deve essere allegato al Contratto d'appalto o d'opera relativo ai lavori o servizi in oggetto e ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile.

Viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto con lo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Il documento sarà eventualmente revisionato prima dell'inizio dei lavori allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto.

I criteri adottati nel presente documento per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze sono i medesimi utilizzati dal Committente per la propria valutazione dei rischi.



1. Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.



3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

**Nota**

Questo DUVRI viene redatto in base ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard, in quanto nel contesto dell'appalto, viene applicato l'art. 26 comma 3-ter, dato che il datore di lavoro non coincide con il committente. Il Comune di Camerata Picena riveste la figura di committente, mentre il dirigente scolastico funge da datore di lavoro. I lavoratori della ditta appaltatrice possono avere interferenza con i dipendenti scolastici.

2. Committente

RAGIONE SOCIALE	Comune di Camerata Picena
SEDE LEGALE	Piazza Vittorio Veneto, 3 - 60020 - Camerata Picena (AN)
DATORE DI LAVORO	Sig. Fiorini Davide (Sindaco)
R.L.S.	Geom. Pantaloni Fabrizio
R.S.P.P.	Dr. Fermani Fabrizio (IGISIC Studio)
Medico Competente	Dott. Mercurio Claudio
Responsabile del Servizio	Dott.ssa Leonarduzzi Susanna
Riferimenti telefonici	Centralino 071. 9070310 Area amministrativa 071.9070323

3. Ditta appaltatrice del servizio di assistenza

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
DATORE DI LAVORO	
R.S.P.P.	
Riferimenti telefonici	

4. Datore di lavoro scolastico

RAGIONE SOCIALE	Istituto Comprensivo "Matteo Ricci"
SEDE LEGALE	Via Marconi 22 - 60020 Polverigi (AN)
DIRIGENTE SCOLASTICO	Prof.ssa Occhionero Luana
R.S.P.P.	Ing. Magnanini Gianluca
Riferimenti telefonici	071.906101



5. Affidamento del servizio

Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto. La ditta opererà presso la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel Comune di Camerata Picena, ed in particolare:

- Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" - Via Don Minzoni - Tel. 071.946344
- Scuola Primaria "G. Leopardi" - Via Mazzini 1 - Tel. 071.946012
- Scuola Secondaria di primo grado "A. Manzoni" - Via Mazzini, 1 - Tel. 071.906226

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, in relazione al servizio affidato in appalto, attraverso:

- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

6. Descrizione del servizio

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	Il servizio offre ai soggetti fruitori un intervento educativo mirato all'integrazione, alla socialità, all'acquisizione delle autonomie e degli apprendimenti, compatibilmente con le caratteristiche del deficit di cui i soggetti sono portatori. Il servizio presso le scuole dovrà essere espletato con le modalità e le direttive che saranno impartite dalla Scuola e, in particolare dagli insegnanti di sostegno i quale dovranno avvalersi della collaborazione dell'equipe psico-socio-pedagogica dell'ASUR competente affinché la persona disabile non venga scissa nelle sue componenti ma tutti gli interventi si integrino al fine di avere una visione unitaria di progetto.
LUOGO DI LAVORO	Per il dettaglio delle attività si rimanda all'articolo 4 lettera A) del Capitolato.
INIZIO - FINE AFFIDAMENTO	
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ	
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	Computer
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	Nessuno
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	Nessuno



7. Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- Personale scolastico
- Bambini, loro genitori o delegati

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

8. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

Per il raggiungimento delle sedi nessun onere sarà dovuto dalla stazione appaltante che è sollevata inoltre da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, a terzi e a cose.

Il personale impiegato dovrà avere titoli di studio adeguati e previsti dalla normativa vigente, maturato esperienze in servizi simili affinché sia nelle condizioni di lavorare in maniera proficua e competente e dovrà essere in numero adeguato alle necessità del servizio tenendo conto delle indicazioni che saranno impartite dall'Amministrazione comunale.

La ditta appaltatrice deve compiere il servizio in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione scolastica. I servizi di assistenza devono essere svolti in conformità con il calendario scolastico e la presenza degli utenti a scuola.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio di dipendenti del Comune di Camerata Picena o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al servizio in oggetto.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di fumo all'interno delle scuole;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate sulle attrezzature ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, ad attrezzature senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- divieto di introdurre nei locali dell'appaltante terze persone o farsi accompagnare da terze persone;
- divieto di accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel contratto di appalto.

In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite dal personale antincendio scolastico e coadiuvarlo nell'eventuale evacuazione dei soggetti diversamente abili.

**Descrizione degli ambienti di lavoro**

L'ambiente di lavoro è tipicamente quello scolastico.

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico del dirigente scolastico (datore di lavoro)	Misure di sicurezza a carico della ditta appaltatrice dell'assistenza
Rischio scivolamento, caduta, inciampo	Basso	⇒ Mantenimento di adeguate condizioni di manutenzione delle pavimentazioni nei locali di lavoro.	⇒ Formazione del personale della ditta appaltatrice su quanto evidenziato nel presente documento
Rischio di urto, investimento, schiacciamento arti inferiori	Basso	-----	⇒ Formazione del personale della ditta appaltatrice sulle tecniche di movimentazione degli alunni assistiti.
Rischio incendio/esplosione	Medio	⇒ Adeguata segnaletica nelle zone a specifico rischio incendio	⇒ Rispetto della segnaletica di sicurezza e formazione del personale della ditta appaltatrice su quanto evidenziato nel presente documento. ⇒ Non fumare.
Rischio elettrico (contatto con parti in tensione)	Basso	⇒ Predisposizione di segnaletica di sicurezza sui quadri elettrici; ⇒ Delimitazione delle aree durante eventuali fasi di manutenzione impianti elettrici; ⇒ Evitare spine sovraccariche (utilizzo PC)	⇒ Rispetto della segnaletica di sicurezza e formazione del personale della ditta appaltatrice su quanto evidenziato nel presente documento..
Illuminazione	Basso	⇒ Mantenimento del sistema di illuminazione interno di tutte le zone lavorative in perfette condizioni di funzionamento	⇒ Segnalare eventuali anomalie
Microclima	Basso	⇒ Mantenimento impianti riscaldamento in perfetta condizioni di funzionamento	⇒ Segnalare eventuali anomalie

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)



Rischi derivanti da interferenze

In relazione alle attività previste ed alle condizioni di contemporaneità **non si individuano rischi derivanti da interferenze che siano diversi dai rischi già valutati derivanti dall'ambiente di lavoro.**

Il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice dichiara di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a suo carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

9. Gestione delle emergenze

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, i dipendenti della ditta appaltatrice dovranno essere portati a conoscenza dei contenuti dei Piani d'Emergenza - Evacuazione elaborati da ogni singolo plesso scolastico e dei nominativi degli addetti alla sicurezza (antincendio e primo soccorso).

10. Costi relativi alla sicurezza

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti da interferenze di cui al paragrafo precedente, **non si individuano costi relativi alla sicurezza** necessari per eliminare o ridurre al minimo i suddetti rischi.

11. Firma del documento

Comune di Camerata Picena	
Datore di lavoro ditta appaltatrice	
Datore di lavoro scolastico	f.to: Dirigente Scolastico

Camerata Picena (AN), li _____